

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

84.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri; VIVIANI: Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai ( <i>Testo unificato, modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (3123-3953-B) . . . . .	1088	Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena (4128) . . . . .	1095
PRESIDENTE . . . . .	1088, 1089, 1090	PRESIDENTE . . . . .	1095, 1096, 1097, 1098
COCCIA . . . . .	1089	ACCREMAN . . . . .	1096, 1097
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1090	BONIFACIO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	1097
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	1089	CITTADINI . . . . .	1097
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	1088, 1089, 1090	LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	1097
MUSOTTO . . . . .	1089	MUSOTTO . . . . .	1098
REALE ORONZO . . . . .	1089	PATRIARCA, <i>Relatore</i> . . . . .	1095, 1096
		PENNACCHINI . . . . .	1097
		STEFANELLI . . . . .	1096
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
ALLOCCA ed altri: Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti (1391) . . . . .	1093	Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria (4150) . . . . .	1099
PRESIDENTE . . . . .	1093, 1094, 1095	PRESIDENTE . . . . .	1099, 1100
ACCREMAN . . . . .	1093, 1094	ACCREMAN . . . . .	1100
CITTADINI . . . . .	1094	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1100
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1094, 1095	PATRIARCA, <i>Relatore</i> . . . . .	1099
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	1094		
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	1093, 1094, 1095		
PAPA . . . . .	1094		
STEFANELLI . . . . .	1094, 1095		

	PAG.
<b>Proposta e disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Senatore CIFARELLI; disegno di legge: Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea ( <i>Testo unificato, approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (4047)	1101
PRESIDENTE . . . . .	1101, 1102
ACCREMAN . . . . .	1102
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1102

La seduta comincia alle 10,40.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

**Discussione della proposta di legge senatori Coppola e Sica; Viviani ed altri; Viviani: Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (*Testo unificato, modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3123-3953-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge risultante dall'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Coppola e Sica; Viviani, De Carolis, Martinazzoli, Licini, De Marzi e Lisi: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai », già approvate in un testo unificato della II Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1974, con la proposta di legge di iniziativa del senatore Viviani: « Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai », approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1975.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 10 marzo 1976 la nostra Commissione approvò il testo unificato delle suddette proposte di legge, con il titolo: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai ». Nella seduta del 31 marzo successivo la II Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica ha modificato quel testo, che oggi torna pertanto in discussione presso la nostra Commissione.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La Commissione giustizia del Senato, in sede deliberante, ha apportato al provvedimento oggi in discussione alcune modifiche che riguardano gli articoli 3 e 4: ad esse vado a riferirmi.

La nostra Commissione, nella precedente seduta del 10 marzo, aveva soppresso, tenendo anche conto di un parere della Commissione affari costituzionali, al quale feci richiamo in quella sede, il punto 4) dell'articolo 3), che prevedeva l'assegnazione di cinque punti in favore degli *ex* combattenti, ed aveva collocato la condizione di *ex* combattente tra i titoli preferenziali attribuibili ai concorrenti in caso di parità di punteggio; la Commissione giustizia del Senato ha invece ritenuto opportuno introdurre nuovamente il punto 4) dell'articolo 3, aggiungendo alla condizione di *ex* combattente quella di perseguitato politico e razziale. Tale decisione è stata motivata affermando che essendo stati sostanzialmente più favoriti i concorrenti giovani, a seguito della fissazione del punteggio massimo attribuito all'anzianità in 15 punti, la previsione di 5 punti aggiuntivi per gli *ex* combattenti doveva ritenersi nella sostanza un utile correttivo.

Avrei senz'altro preferito il testo approvato da noi e notevoli perplessità mi derivano dalla fissazione del punteggio « secco » di cinque punti senza una più giusta gradazione: non sembra possibile aversi uguale considerazione per il mutilato o il decorato al valore e colui che appartiene a categorie assimilate. Purtroppo ritengo opportuno acquietarsi alla modifica apportata dal Senato per motivi sostanzialmente di generale interesse: è necessario provvedere con urgenza ad emanare disposizioni relative ai concorsi per il trasferimento dei notai, anche alla luce del fatto che essendo stata disposta di recente una riforma della tabella delle sedi, presto sarà bandita una serie di concorsi per un numero rilevante di sedi.

Vi è poi l'altra modifica di rilievo introdotta dall'altro ramo del Parlamento, con la eliminazione, al punto 9) dell'articolo 3, della parificazione tra l'esercizio della professione legale e di funzioni giudiziarie e le funzioni direttive svolte presso la pubblica amministrazione.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

Dichiaro di non apprezzare sostanzialmente la modifica, ma per le stesse ragioni di interesse generale dianzi richiamate propongo di fare acquiescenza.

La soppressione del numero 6) dell'articolo 4 è conseguenziale alla reintroduzione del numero 4) dell'articolo 3.

Al numero 8) dell'articolo 4 la nostra Commissione aveva previsto « l'esercizio di attività lavorativa stabile e continuativa da parte del coniuge, nell'ultimo biennio, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire ». La Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di sopprimere questa disposizione, perché a suo avviso la norma privilegiava alcune persone: non sono sostanzialmente convinto dell'utilità della soppressione. Ma la mia conclusione è comunque che la nostra Commissione prenda atto delle modifiche, per far sì che finalmente dopo anni di attesa il provvedimento diventi operante e porti ad un migliore espletamento dei concorsi, bene da realizzare al di là delle perplessità sopra considerate: non vorrei che la preannunciata fine anticipata della legislatura portasse anche questa volta a non avere la legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**COCCIA.** Il gruppo comunista ritiene che non convenga giungere ad una « navetta » tra noi e l'altro ramo del Parlamento. Oltre a questa ragione di opportunità politica, bisogna dire che in definitiva le modifiche apportate dal Senato non sono tali da meritare una nostra posizione di reiezione.

In sostanza siamo di fronte ad un provvedimento che delinea una disciplina nuova, introducendo elementi anche di maggiore certezza. I trasferimenti non sono più lasciati alla discrezionalità ministeriale. In un certo senso si ha un momento garantista, che va salutato positivamente.

È pur vero che le modifiche da ultimo introdotte al Senato, viste sommariamente, sembrano in fondo riequilibrare il provvedimento a favore degli anziani, rispetto ai giovani. C'è un contemperamento, che non mi pare tuttavia sconvolgere la scelta che fece la nostra Commissione. Di positivo c'è anche l'estensione agli *ex* combattenti e ai perseguitati di certi benefici. Riteniamo pertanto che il provvedimento pos-

sa essere accolto così come si presenta al nostro esame, anche se è auspicabile una disciplina ancor più generale.

**MUSOTTO.** Aderisco alle conclusioni del relatore e dell'onorevole Coccia.

**LOSPINOSO SEVERINI.** Il gruppo della Democrazia cristiana aveva aderito in precedenza alla formulazione approvata da questa Commissione, ritenendo validissimo un nuovo sistema con la fissazione di criteri predeterminati per i trasferimenti. Il medesimo gruppo è anche favorevole alla impostazione data dal relatore in ordine alle modifiche apportate dal Senato, che non sconvolgono affatto tutto il sistema. Il provvedimento, anzi, risulta maggiormente equilibrato a séguito appunto di quelle modifiche.

Personalmente, non riesco a capire soltanto perché il Senato abbia soppresso il numero 8 dell'articolo 4, quando il problema dell'avvicinamento al coniuge è rilevato da tutte le pubbliche amministrazioni. Per i notai, il coniuge non esiste!

Il gruppo della Democrazia cristiana è comunque favorevole e pensa che si possa approvare definitivamente il testo pervenuto dal Senato al fine di evitare ulteriori perdite di tempo.

**REALE ORONZO.** Avrei preferito il testo Commissione giustizia della Camera. Confermo l'opinione che allora abbiamo espresso, nel senso che, se il provvedimento fosse stato esaminato a fondo, avremmo rilevato le ragioni delle disposizioni riproposte con le modifiche che sono state da ultimo apportate. Mi rassegno alle considerazioni che sono state formulate dal relatore e sono del parere che il provvedimento passi, pur con le imperfezioni che riteniamo esistano.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MICHELI PIETRO, Relatore.** Riconfermo la proposta di approvare il testo che ci è pervenuto dal Senato, rendendomi conto che le osservazioni emerse sono state la sintesi della nostra discussione precedente.

Il problema degli *ex* combattenti è diventato nel frattempo meno drammatico. Nel momento in cui la questione fu posta

c'erano interessi molto accessi in gioco. C'è stata una recente riforma nel numero delle tabelle riguardanti le sedi (l'onorevole Oronzo Reale la conosce certamente e sa le ragioni), per cui la tensione nei confronti dell'attribuzione di ben cinque punti a questa categoria oggi penso possa attenuata.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi richiamo agli interventi svolti a nome del Governo, sia in questa sede sia al Senato.

Nell'altro ramo del Parlamento sono stato contrario soprattutto alla modifica degli articoli 3 e 4 e in generale ho cercato di mantenere il punto di vista già affermato dalla Commissione giustizia della Camera. Non posso che ribadire le precedenti formulazioni.

Mi rendo conto delle ragioni esposte dai rappresentanti dei gruppi, ma il parere del Governo non può essere modificato da queste nuove considerazioni. In particolare, è oltremodo inaccettabile la fissazione di cinque punti all'articolo 3, senza che tale punteggio possa variare in dipendenza delle singole situazioni. Si sarebbe dovuto dire: « con un massimo di cinque punti ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Mi si consenta una breve interruzione per osservare che, se sul piano pratico il problema è sdrammatizzato dalla mutata situazione relativa alle sedi notarili, rimane valida da un punto di vista emblematico la valutazione del sottosegretario, nel senso che non è giusto un punteggio uguale per tutti, mutilati o non, decorati o non. È una critica che dobbiamo fare, che abbiamo già fatto e che ripetiamo!

Il parere della Commissione affari costituzionali, richiamato nella mia introduzione, che noi avevamo accolto anche se relativo ad altro provvedimento, è stato non considerato dal Senato. Non credo che esso sia a noi di ostacolo perché la stessa Presidenza della Camera ha ritenuto di non richiederlo sul provvedimento ora in discussione.

Il beneficio che la nuova legge andrà a procurare ne sottolinea il preminente interesse. L'onorevole Reale ricorda certamente quale *iter* travagliato hanno avuto gli analoghi provvedimenti in materia anche nelle legislature precedenti proprio per i continui rimbalzi da un ramo all'altro

del Parlamento. Non corriamo ulteriori rischi! Invito pertanto i colleghi, al disopra di qualunque valutazione particolaristica o di merito, ad approvare il testo che ci è pervenuto dal Senato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In conclusione, il Governo ribadisce le riserve precedentemente esposte, ma non si oppone alla definitiva approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza del Senato ha provveduto a correggere un errore che figurava nel testo del provvedimento trasmesso il 5 aprile scorso alla Presidenza della Camera. In virtù di tale correzione, ai numeri 7) e 8) dell'articolo 3 (che per il resto sono identici al testo approvato dalla Commissione giustizia della Camera) le parole « 4) e 5) » e le parole « 4), 5) e 6) » sono, rispettivamente, sostituite dalle parole « 5) e 6) » e « 5), 6) e 7) ».

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

I primi due articoli non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

*(Titoli per il trasferimento).*

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge

16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

5) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 4), con un massimo di tre punti;

6) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 4) e 5);

7) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 4), 5) e 6) non può eccedere il massimo di quattro punti;

8) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive per almeno un anno presso le pubbliche amministrazioni a seguito di pubblico concorso per il quale fosse richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

10) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

### ART. 3.

*(Titoli per il trasferimento):*

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, perseguitato politico e razziale e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita la idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile

con i punti di cui al numero 5), con un massimo di tre punti;

7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della Commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non può eccedere il massimo di quattro punti;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;

10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

11) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai Consigli distrettuali competenti.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

(*Titoli di preferenza*).

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;

2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45

della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;

4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;

5) la situazione di famiglia;

6) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato od invalido di guerra, decorato al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, anche se preesistente all'esercizio del notariato;

7) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

8) l'esercizio di attività lavorativa stabile e continuativa da parte del coniuge, nell'ultimo biennio, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

(*Titoli di preferenza*).

Ove risulti parità di punteggio, la preferenza è determinata tenendosi conto dei seguenti elementi:

1) la maggiore permanenza nell'ultima sede; nell'ipotesi che vi sia stato trasferimento d'ufficio, il periodo si computa dall'ultima assegnazione su domanda;

2) l'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore a norma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

3) la partecipazione attiva a congressi notarili nazionali ed internazionali;

4) l'aver ricoperto cariche negli organi del notariato per almeno un biennio;

5) la situazione di famiglia;

6) la precedente residenza per almeno cinque anni o il precedente esercizio notarile per almeno due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire.

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

#### ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione dell'articolo 10 è applicabile anche alle controversie pendenti a tale data.

La II Commissione permanente del Senato lo ha approvato nell'identico testo, introducendovi tuttavia la seguente rubrica:

*(Disposizione finale e norma transitoria).*

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 11, nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione della proposta di legge Allocca ed altri: Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti (1391).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Allocca, Mancini Vincenzo e Russo Ferdinando: « Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti ».

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

**MICHELI PIETRO, Relatore.** Il provvedimento in discussione si prefigge come tema quello di inserire legislativamente il principio della inderogabilità dei minimi di tariffa anche per gli ingegneri ed architetti. Si tratta di un principio che era stato già inserito in un documento precedente, derivato dalla legge 4 marzo 1958, n. 143, che ha delegato all'ordine profes-

sionale la predisposizione delle tariffe. La inderogabilità dei minimi è così stata introdotta dall'articolo 6 del decreto ministeriale 21 agosto 1958, ma la norma è stata ritenuta di dubbia costituzionalità dalla Corte di cassazione, in quanto la delega del potere tariffario ad un organismo professionale non può comportare obiettivamente anche la delega per i criteri normativi.

La proposta di legge in discussione tende pertanto a sancire con legge, anche per gli ingegneri e gli architetti, il principio generale della inderogabilità dei minimi tariffari già acquisito per altre categorie. Per gli avvocati ed i procuratori, ad esempio, il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari è sancito dall'articolo 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per i dottori commercialisti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1958, n. 520, per i ragionieri dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1959, n. 42.

L'unica preoccupazione che nutro in merito alle disposizioni previste dalla proposta di legge in discussione è che il prevedere minimi tariffari inderogabili per ingegneri ed architetti potrebbe creare difficoltà nel settore urbanistico, dove la fissazione dei minimi potrebbe causare aumenti dei costi spesso insostenibili. Tale inconveniente può essere però a mio giudizio superato prevedendo, in riferimento alla classificazione degli onorari degli ingegneri e degli architetti disposti dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, minimi tariffari inderogabili per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, precisando altresì che l'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione. In tal senso presenterò un emendamento in sede di discussione degli articoli.

**ACCREMAN.** Nella nota illustrativa premessa al testo della proposta di legge è affermato che « la misura del compenso per prestazioni di opere intellettuali... deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione. E, peraltro, principio unanimemente accolto quello secondo cui — a tutela del prestigio e del decoro dei liberi professionisti — la retribuzione delle libere prestazioni professionali è stabilita con la determinazione di " minimi " di tariffa inderogabili (cioè né possono essere rinunciati dalle parti, né possono essere disattesi dal giudice dirimente le controversie insorte tra il professionista e il cliente). Così è, tanto per fare un

esempio, della tariffa degli avvocati e dei procuratori legali!».

Orbene, a me sembra che tale esempio non sia calzante, perché nella tariffa degli avvocati e dei procuratori legali vengono stabiliti i minimi, ma anche il massimo della tariffa.

PAPA. Con riferimento alle osservazioni del relatore, vorrei far presente che nel momento in cui andiamo ad aggiungere una disposizione sui minimi, dovrebbe forse essere emanato un nuovo decreto per poter recepire tale nuova disposizione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. L'attribuzione del potere tariffario alla categoria è avvenuto attraverso una legge speciale. È un criterio normativo generale.

CITTADINI. Le perplessità espresse dal relatore sono anche in noi. Se vogliamo dare un giudizio responsabile abbiamo bisogno di ponderare meglio la materia. Può darsi che ci siano aspetti del problema che ci sfuggono: occorre esaminarlo con maggiore attenzione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli onorari in questione sono attualmente a percentuale (ossia in ragione dell'importo dell'opera), a quantità (in ragione dell'unità di misura), a vacanza (in ragione del tempo impiegato) e a descrizione (ossia a criterio del professionista). L'onorario a criterio del professionista non può mai comportare un minimo. Escludo che l'amministrazione possa comunque fissarlo: anche se lo stabilisse, sarebbe un criterio generale di massima, ma non un minimo tariffario.

ACCREMAN. Nella norma professionale forense non c'è una norma di questo genere. C'è sempre la fissazione di un minimo e di un massimo.

PRESIDENTE. Come dice giustamente il relatore, poiché tutte le categorie hanno un minimo garantito, anche queste chiedono che il minimo degli onorari sia garantito. È inutile esplicitare il concetto nel provvedimento: la tariffa a descrizione è fuori dalla portata della norma che stiamo formulando.

STEFANELLI. A mio avviso potremmo correre dei rischi per quanto riguarda le

prestazioni professionali alle quali si riferiva il relatore. Un piano regolatore potrebbe venire a costare delle cifre esorbitanti. Qualsiasi comune, specialmente se piccolo, si troverebbe in difficoltà.

CITTADINI. Tutte le convenzioni con i piccoli comuni verrebbero stipulate da parte degli architetti e degli ingegneri con i criteri attuali, ma poi le tariffe verrebbero impugnate davanti all'autorità giudiziaria.

LOSPINOSO SEVERINI. Per determinati tipi di prestazione non ci sono i minimi, in quanto le tariffe sono a discrezione.

CITTADINI. Fissando l'inderogabilità dei minimi, eliminando la possibilità da parte dei piccoli comuni di stipulare convenzioni con architetti e ingegneri, che tengano conto delle loro esigenze e delle loro misere casse. Infatti in seguito l'autorità giudiziaria costringerebbe i comuni a pagare i minimi inderogabili. Metteremo i comuni nella condizione di non poter più fare i piani regolatori, anche se c'è una legge che obbliga a farli.

PRESIDENTE. Su questo siamo tutti d'accordo. Il problema è di vedere se queste preoccupazioni che voi avete, che ha espresso il relatore e che condividiamo tutti, esigono o meno un chiarimento attraverso un emendamento.

CITTADINI. È forse opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta per poter approfondire la materia.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Ritengo che una volta scongiurato il pericolo che vengano fissati dei minimi per gli onorari a discrezione il provvedimento possa essere approvato. I minimi inderogabili saranno validi per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità.

STEFANELLI. La dizione « a quantità » non comprende tutti i tipi di interventi programmatori?

MICHELI PIETRO, *Relatore*. L'articolo 5 della legge 2 marzo 1949, n. 143, prevede che gli onorari relativi a studi riguardanti piani regolatori, viabilità, edilizia urbana e problemi concernenti la circolazione stradale siano a discrezione.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

STEFANELLI. È necessario chiarire bene questo punto per evitare il pericolo che gli onorari a quantità possano riguardare le attività programmatiche cui abbiamo fatto riferimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo al relatore di modificare l'emendamento preannunciato in modo che venga esplicitamente sancito che l'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1949, numero 143.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico e degli emendamenti.

Do lettura dell'articolo unico:

« All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:

” I minimi di tariffa stabiliti secondo il disposto del comma che precede, sono inderogabili ” ».

Il relatore, onorevole Pietro Micheli, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ARTICOLO UNICO.

« All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, è aggiunto il comma seguente:

” I minimi di tariffa per gli onorari a vacanza, a percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143 ” ».

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Lo do per illustrato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Se non vi sono obiezioni, sospendiamo a questo punto la seduta in sede legislativa, per procedere, in sede referente, all'esame del disegno di legge recante proroga del termine per la delega all'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12,50.

**Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena (4128).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena ».

Prego l'onorevole Patriarca di sostituirsi al relatore, onorevole Padula, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

PATRIARCA, *Relatore*. Il personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, è costituito da un esiguo numero di unità, in prevalenza suore e cappellani. A tale personale non è riconosciuta la qualifica di impiegati dello Stato; esso è investito delle proprie attribuzioni in forma di semplice incarico e percepisce emolumenti irrisori che variano da un minimo di 571 mila lire ad un massimo di 647 mila lire annue lorde.

Il personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena meriterebbe di essere inquadrato tra il personale dipendente dallo Stato perché presta un servizio assai importante e delicato che non è limitato soltanto all'assistenza spirituale dei detenuti, ma consiste a volte addirittura nello svolgere la stessa attività che svolgono le guardie carcerarie e nell'assicurare una continua assistenza sociale ai detenuti.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

Il disegno di legge in discussione tende a rendere più adeguato il compenso spettante a questo personale, tenuto anche conto del fatto che esso non ha beneficiato dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento in discussione, rivolgendo un invito al Governo affinché al più presto provveda ad un effettivo inquadramento del personale in questione, eliminando lo stato di precarietà in cui lavora.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ACCREMAN.** È ben vero che gli emolumenti spettanti al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena sono quasi irrisori, ma è anche vero che l'opera prestata da questo personale è saltuaria. Non ci opponiamo, in ogni caso, ad un aumento degli emolumenti del personale in questione, ma desideriamo sapere come il Ministero intende inquadrarlo nell'ambito del nuovo ordinamento penitenziario. Non vorremmo che gli educatori previsti dal nuovo ordinamento penitenziario fossero soltanto le suore ed i cappellani e che non si tenesse conto della necessità di immettere nei ruoli quel personale addetto alle funzioni educative che la legge sull'ordinamento penitenziario chiaramente indica.

Se il ministro potesse darci dei chiarimenti in questo senso, gliene saremmo grati. Non ho capito, tra l'altro, perché gli emolumenti fissati per le suore siano superiori a quelli dei cappellani e dei maestri ed insegnanti diversi.

**PATRIARCA, Relatore.** Le suore stanno nelle carceri a tempo pieno. Fra l'altro, diviene sempre più difficile reperirle.

**ACCREMAN.** Non risulta dal provvedimento che le suore prestino servizio a tempo pieno. In tal caso l'aumento che concediamo sarebbe irrisorio. La stessa nota illustrativa premessa al testo del disegno di legge non offre lumi al riguardo.

Tutto questo andrebbe visto in un quadro diverso, cioè nell'ambito della sistemazione del personale previsto dalla riforma.

**STEFANELLI.** Occorre vedere il rapporto esistente con le retribuzioni percepite dagli altri addetti al settore penitenziario,

rispetto alle retribuzioni che si prevede di adeguare con il disegno di legge in discussione. Il nostro discorso non può che essere globale. Non possiamo interferire nella situazione generale per alcune categorie.

**PATRIARCA, Relatore.** Non si tratta di personale di ruolo. È un personale atipico.

**STEFANELLI.** Qual è il rapporto retributivo con il restante personale? Perché non si prevedono degli adeguamenti, sapendo tutti che vi è una situazione da modificare all'interno? Uno sguardo che vuole veramente percepire la realtà, non può che coinvolgere tutto il mondo penitenziario, tutti gli addetti al settore. Gli interventi settoriali non fanno altro che esasperare le tensioni presenti e certamente future.

**ACCREMAN.** Il gruppo comunista formula la proposta di rinviare il seguito della discussione del provvedimento e sollecita al ministro la presentazione di un disegno di legge che riguardi i ruoli organici di tutti coloro che adempiono funzioni nell'ambito dell'ordinamento carcerario. Le situazioni di sofferenza sono ben maggiori di quelle di cui pur doverosamente ci stiamo occupando. Si parla di 2.500 agenti di custodia che mancano. Nella prossima estate sui tetti ci andranno gli agenti di custodia!

Il provvedimento in discussione ha il sapore di una misura *ad hoc*, di fine legislatura.

**PATRIARCA, Relatore.** Il provvedimento è stato presentato dal precedente Governo. Io del resto ho sostituito un altro collega nella funzione di relatore. Posso comunque assicurare che non c'è alcun intendimento del genere paventato dall'onorevole Accreman. D'altra parte, ritengo che ci siamo occupati in passato in maniera abbastanza efficace del personale penitenziario. Recentemente è stata condotta da noi una durissima battaglia, nei confronti del Ministero del Tesoro, per la famosa indennità penitenziaria, per attribuire al benemerito personale dell'amministrazione penitenziaria certi benefici. Ci siamo battuti in modo tale, che l'indennità è stata approvata e concessa anche sulla tredicesima mensilità, attraverso una nostra presa di posizione con i sindacati e in diretto contatto con il Ministero di grazia e giustizia.

I problemi del personale dell'amministrazione penitenziaria esistono tuttora e sono importanti e preoccupanti per ciascuno di noi. Non vogliamo nella maniera più assoluta mettere da parte questi problemi, ma la nostra sensibilità di uomini politici che vivono la vicenda di tutto il personale ci dovrebbe consentire di approvare un provvedimento così limitato, recante un miglioramento abbondantemente motivato e che assolutamente non pregiudica il discorso di fondo, sul quale vogliamo impegnare il Governo per quanto attiene a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria.

BONIFACIO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'attuazione del nuovo ordinamento penitenziario e le attività conseguenziali, io sono pronto a riferire in Commissione, in una prossima seduta, sull'intero problema. Secondo me abbiamo compiuto il massimo sforzo, con grande rapidità, per dare, dove era possibile, un'attuazione immediata alla legge. Recentemente è stato adottato il provvedimento che riguarda la retribuzione dei detenuti ed il Consiglio dei ministri ha approvato il regolamento di attuazione della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, che spero sia pubblicato tra breve. Abbiamo assunto anche altre iniziative, sulle quali sono pronto a riferire alla Commissione.

Non mi pare che il disegno di legge in discussione interferisca sugli altri problemi; anzi, non interferisce nemmeno con il sistema di retribuzione del rimanente personale. Il relatore ha ricordato la battaglia combattuta per l'estensione della famosa indennità. Non si pone un problema di comparazione con queste, che non sono vere e proprie retribuzioni.

Il problema più vasto riguarda la retribuzione del personale sanitario e di tutto il personale del pubblico impiego. Ci sono degli elementi comparativi da tener presenti, come il personale della pubblica sicurezza: i vuoti nell'organico ci sono anche nei carabinieri e nella pubblica sicurezza, non soltanto nelle guardie carcerarie. Il problema va affrontato globalmente. Bisogna tener conto del lavoro difficile, delicato, rischioso che viene addossato a queste persone.

Mi pare che si potrebbe tranquillamente approvare il disegno di legge presentato dal ministro Reale nel novembre del 1975,

quando cioè si era lontani da ogni previsione elettorale. Del resto, un giudizio appare unanime: si tratta di retribuzioni irrisorie. Si concede un certo aumento, che risponde ad un criterio di equità e di giustizia. Per il rimanente personale si è provveduto nella maniera che è stata evidenziata: non vedo perché non si debba dare un modesto aumento anche a queste categorie, che sono preziose. È un personale che purtroppo si va progressivamente restringendo e certamente non può risolvere i nostri problemi.

L'approvazione del provvedimento dovrebbe valere anche come riconoscimento morale.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che il disegno di legge in discussione va esaminato con serenità, in quanto fa parte di una serie di provvedimenti con i quali si cerca, anche se in modo frammentario, di predisporre una serie di misure urgenti in favore del personale carcerario.

Tra l'altro, la situazione in cui si trova il personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena è obiettivamente ingiusta; non va dimenticato che a questo personale, come afferma la nota illustrativa allegata al disegno di legge, non è stato concesso l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

LOSPINOSO SEVERINI. Si tratta per l'appunto di riparare ad un'ingiusta omissione.

CITTADINI. Il gruppo comunista non critica il provvedimento in se stesso, bensì il metodo di legiferare in via episodica nel settore del pubblico impiego che dà spazio, tra l'altro, alla cosiddetta « giungla retributiva ».

ACCREMAN. Noi ci asterremo pertanto dalla votazione, ed insistiamo affinché al più presto il ministro ci chiarisca l'atteggiamento del Governo in ordine a tutti i problemi di inquadramento del personale operante nell'ordinamento penitenziario.

PENNACCHINI. Desidero sottolineare che la riparazione ad una situazione di ingiustizia che si opera attraverso il disegno di legge in discussione ha soltanto, come afferma il ministro, un significato morale. Non si può dare, infatti, valore

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

materiale ad una retribuzione che nella migliore delle ipotesi si aggira intorno alle 70 mila lire al mese.

Non va dimenticato che il personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena svolge la propria attività per spirito di solidarietà umana e lo fa rasentando a volte l'eroismo e che, dato il particolare rapporto di lavoro, non può beneficiare di alcuna forma di indennità di rischio pur essendo continuamente a contatto con il detenuto.

Alla luce di queste considerazioni preannuncio il voto favorevole del gruppo democristiano.

MUSOTTO. Nutro alcune perplessità riguardo al disegno di legge in discussione. Non è possibile non avvertire, infatti, la fondatezza delle obiezioni avanzate da alcuni colleghi sull'episodicità del provvedimento.

Giustamente il Presidente ha per altro chiarito che, se abbiamo risolto i più urgenti problemi degli altri dipendenti, ora dovremmo risolvere il problema degli aggregati, che sono in una situazione del tutto particolare. Eppure, talora si tratta di

una sinecura: frequento molto le carceri ma debbo dire che non ho avvertito la presenza di queste persone.

Mi trovo dunque in una situazione di vivo imbarazzo. Il gruppo del PSI darà comunque un voto favorevole al provvedimento, considerando prevalenti le ragioni che militano per la sua approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai tre articoli del disegno di legge non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 la tabella di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena è sostituita dalla seguente:

GRUPPO O QUALIFICHE	Cappellani	Suore	Maestri ed insegnanti diversi
I . . . . .	799.540	829.780	799.540
II . . . . .	829.780	844.900	846.580
III . . . . .	844.900	861.700	880.180
IV . . . . .	861.700	880.180	
V . . . . .	880.180		
VI . . . . .	907.060		

(È approvato).

#### ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, come modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non per-

cepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 2.243.220 ».

(È approvato).

#### ART. 3.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856

degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria (4150).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria ».

Poiché l'onorevole Maria Magnani Noya mi ha comunicato di non poter intervenire, prego l'onorevole Patriarca di sostituirla, riferendo in sua vece.

PATRIARCA, *Relatore*. Conosco il problema, perché l'ho vissuto. Ho visitato alcuni stabilimenti carcerari, in modo particolare alcune infermerie di manicomi giudiziari. Mi sono reso conto dell'estrema importanza del personale sanitario oggetto del disegno di legge, ma non soltanto di quello medico, bensì anche e soprattutto del personale paramedico, che non è previsto nell'organizzazione penitenziaria dello Stato italiano. Non esiste, ad esempio, una scuola per infermieri, nonostante le richieste avanzate in proposito da vari istituti penitenziari. Molte guardie carcerarie svolgono anche il ruolo di infermieri, senza percepire il correlativo emolumento. C'è una carenza assoluta di personale paramedico, che ha una funzione enorme all'interno degli stabilimenti giudiziari.

Da parte di alcune regioni, e anche da parte del Ministero, c'è l'intenzione di

ospedalizzare anche le cliniche esistenti negli istituti penitenziari e i famosi manicomi giudiziari.

Il personale medico in organico nel sistema penitenziario è inadeguato. Anche gli stipendi di questo personale sono assolutamente inadeguati nei confronti del personale di pari grado e qualifica che lavora negli ospedali civili. Si è detto che nei manicomi giudiziari viene meno qualsiasi tipo di assistenza. Bisogna tener conto che il personale che lavora nei manicomi giudiziari, altamente specializzato e qualificato, molte volte fornito anche di libera docenza, percepisce stipendi pari ad un terzo di quelli del personale di pari grado che lavora negli ospedali. In proposito mi pare che il Ministero della sanità, oggetto di una sollecitazione da parte del Ministero di grazia e giustizia, abbia risposto negativamente. È necessario intensificare la pressione perché si arrivi ad una perequazione fra tutto il personale che agisce all'interno di strutture sanitarie, sia con degenti normali sia con degenti che hanno bisogno di una cura particolare, vale a dire i detenuti.

La legge 9 ottobre 1970, n. 740, che disciplina il trattamento normativo ed economico del personale in questione, fa riferimento all'ordinamento relativo all'attuazione della riforma sanitaria. Questo riferimento mi pare generico e abbastanza sbrigativo, rispetto ai compiti che svolge il personale in questione. La riforma sanitaria può e deve camminare (se ne sta discutendo in altra Commissione), ma non possiamo aspettare l'attuazione integrale della riforma sanitaria per dare al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena una sistemazione definitiva. Ci sarebbe infatti molto tempo da aspettare e certamente non scioglieremmo i nodi di funzionalità che esistono all'interno della situazione sanitaria delle carceri.

Il personale precario al quale fa riferimento il disegno di legge oggi fugge dagli stabilimenti carcerari, in quanto i compensi sono irrisori, non c'è progressione di carriera, non c'è stimolo, non ci sono strutture sanitarie adeguate. Un medico generico appena laureato spesso ha la responsabilità della conduzione di interi padiglioni di ammalati o di alienati: si creano così situazioni di particolare disagio e preoccupazione.

Ci troviamo di fronte ad una parziale volontà governativa di andare incontro, con

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

un « rattoppo », una effettiva esigenza di riordinare tutta quanta la materia. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge, con l'impegno da parte del Governo di risolvere — data la drammaticità della situazione — con assoluta urgenza e precedenza, la sistemazione definitiva del personale sanitario, riesaminando tutta la situazione sanitaria esistente negli istituti penitenziari italiani.

Il disegno di legge prevede soltanto un modesto adeguamento degli stipendi del personale che non fa parte dei ruoli dell'amministrazione carceraria. Sono modestissimi ritocchi, che non rispondono neppure alle esigenze e alle richieste, tanto è vero che i vari ordini dei medici hanno scoraggiato i loro aderenti a prestare servizio nelle istituzioni carcerarie. Certo, non condivido l'invito degli ordini dei medici, perché la funzione del medico è altamente qualificante e non può essere riducibile solamente al compenso economico; c'è indubbiamente, però, uno stato di sperequazione esistente fra le categorie. Per evitare che continui la fuga del personale sanitario operante all'interno degli stabilimenti carcerari — questo è il problema di fondo — è necessario non solo approvare nella maniera più rapida il disegno di legge in discussione, ma sollecitare il Governo nella maniera più pressante, affinché il Ministero della sanità ristrutturati nella maniera più adeguata possibile il sistema di organizzazione ospedaliera che esiste all'interno del sistema carcerario italiano.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ACCREMAN.** Condividendo le osservazioni formulate dall'onorevole relatore, ritengo che il provvedimento in discussione debba essere rapidamente approvato data l'importanza del problema sul tappeto.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo concorda con il relatore, prendendo atto delle sue richieste, e sottolinea la necessità di approvare il provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di par-

lare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, numero 199, è sostituito dal seguente:

« Al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 96.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito ».

(*E approvato*).

**ART. 2.**

Il secondo comma, parte seconda, dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti situati nelle sedi indicate in delta tabella — quadri 3, 4 e 5 — spetta un compenso lordo mensile rispettivamente di lire 163.500, lire 133.500 e lire 111.000 ».

(*E approvato*).

**ART. 3.**

Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, è sostituito dal seguente:

« Per i medici incaricati che fruiscono dei compensi indicati al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 96.000 ».

(*E approvato*).

**ART. 4.**

Il trattamento economico previsto dalle precedenti disposizioni si applica — ai sensi dell'articolo 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199 — anche ai farmacisti e veterinari incaricati.

(*E approvato*).

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

## ART. 5.

I quadri 3, 4 e 5 della tabella B, allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, sono modificati come segue:

## QUADRO 3

Compenso mensile lordo lire	163.500
Aversa . . . . .	M.G.
Barcellona . . . . .	M.G.
Bari . . . . .	C.G.
Favignana . . . . .	C.R.
Genova . . . . .	C.G.
Milano . . . . .	C.G.
Montelupo F. . . . .	M.G.
Napoli . . . . .	C.G.
Napoli . . . . .	M.G.
Palermo . . . . .	C.G.
Paliano . . . . .	S.G.
Parma . . . . .	C.M.F.
Porto Azzurro . . . . .	II.PP.
Pozzuoli . . . . .	M.G.D.
Reggio Emilia . . . . .	M.G.
Roma . . . . .	C.G.
Roma-Rebibbia . . . . .	C.R.
Roma-Rebibbia . . . . .	C.G.D.
Trento . . . . .	C.G.
Turi . . . . .	C.M.F.

## QUADRO 4

Compenso mensile lordo lire	133.500
Cagliari . . . . .	C.G.
Firenze . . . . .	C.G. e C.R.
Fossombrone . . . . .	C.M.F.
Messina . . . . .	C.G.
Perugia . . . . .	C.R.D.-C.G.-C.R.
Pisa . . . . .	C.G. e Sez.M.F.
Procida . . . . .	C.R.
Ragusa . . . . .	C.G. e C.M.F.
Roma-Rebibbia . . . . .	C.G.
Roma-Casal de' M. . . . .	C.R.M.-I.O.M.
Torino . . . . .	C.G.
Volterra . . . . .	II.PP.

## QUADRO 5

Compenso mensile lordo lire	111.000
Avellino . . . . .	C.G.
Bologna . . . . .	C.G.
Bologna . . . . .	I.O.M.-C.R.M.
Bolzano . . . . .	C.G.
Caltanissetta . . . . .	C.G.
Castelfranco E. . . . .	C.L.
Catania . . . . .	C.G.

Catanzaro . . . . .	C.G.
Firenze . . . . .	C.G.D.
Fossano . . . . .	C.R.
Lecce . . . . .	C.G.
Lecce . . . . .	C.R.
Lonate Pozzolo . . . . .	C.L.A.
Napoli . . . . .	I.O.M. e Pr.Sc.
Nisida . . . . .	C.R.M.
Padova . . . . .	C.R.
Padova . . . . .	C.G.
Palermo . . . . .	I.O.M. e C.R.M.
Potenza . . . . .	C.G. e C.R.
Roma . . . . .	I.O.M.
Siracusa . . . . .	C.G.
Trieste . . . . .	C.G.
Venezia . . . . .	C.L.
Venezia . . . . .	C.G.
Venezia . . . . .	C.R.D.
Verona . . . . .	C.G.
Viterbo . . . . .	C.G. e C.R.

(E approvato).

## ART. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

(E approvato).

## ART. 7.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 148.236.000, si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge senatore Cifarelli e del disegno di legge: Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (Approvati in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato) (4047).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Cifarelli e del disegno di legge: «Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea»,

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1976

già approvati in un testo unificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1975.

ACCREMAN. Chiedo che la discussione venga rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Costi rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge: Senatori Coppola e Sica; Viviani ed altri; Viviani: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (Testo unificato, modificato dalla II Commissione permanente del Senato) (3123-3953-B):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: Allocca ed altri: « Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli ingegneri ed architetti » (1391):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena » (4128):

Presenti . . . . .	26
Volanti . . . . .	13
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	7
Voti favorevoli . . . . .	13
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata dalla legge 7 giugno 1975, n. 199, concernente l'ordinamento delle categorie del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (4150):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione dei progetti di legge nn. 3123-3953-B, 1391 e 4150:

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Gargani, Innocenti, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, RIELA, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Terranova, Traina, Vetrano, Zagari.

Hanno preso parte alla votazione del disegno di legge n. 4128:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Gargani, Innocenti, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Patriarca, Pennacchini, Sabbatini, Zagari.

Si sono astenuti dalla votazione del disegno di legge n. 4128:

Accreman, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, RIELA, Spagnoli, Stefanelli, Terranova, Traina, Vetrano.

La seduta termina alle 13,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI